

Prot. 21/2023

Protocollo **sulla quantificazione del compenso del coadiutore** **e del consulente tecnico di parte contabile e fiscale** **nelle procedure concorsuali**

Il Presidente della Seconda Sezione Civile - Settore Procedure Concorsuali – Dott. Giuseppe Minutoli e i Giudici Delegati, dott. Daniele Carlo Madia e dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano, all'esito di un proficuo confronto con il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina, rappresentato dal Presidente dott. Francesco Vito, in esito ad approfondimento e interlocuzione rispettivamente con i giudici della seconda sezione e con L'ordine rappresentato, al fine di favorire l'uniformità delle richieste di liquidazione da parte dei coadiutori, di facilitare le predisposizione dei pareri resi dai curatori e di rendere prevedibili i tempi ed omogenea la quantificazione della remunerazione accordata al professionista chiamato a svolgere il compito di coadiutore e consulente quotabile e/o fiscale delle procedure concorsuali ,

PREMESSI I SEGUENTI PRINCIPI

- il professionista va inquadrato nella figura del coadiutore del curatore (att. 32 c. 2 LF e 125 e 129 CCII);
- il coadiutore non è un consulente tecnico d'ufficio (Cass. civ., Sez. I, 12/05/2016, n. 9781);
- l'attività del coadiutore deve intendersi riferita a tutti i compiti che il curatore è chiamato a svolgere nella determinata materia per la quale è autorizzato ad avvalersi dell'opera dell'ausiliario (Cass. civ. Sez. I, 12/05/2016, n. 9781),
- il compenso accordato al coadiutore verrà considerato in sede di liquidazione del compenso finale del curatore (art. 32 c. 2 LF e art. 129 CCII);
- la liquidazione del relativo compenso è operata, su proposta del curatore, dal giudice delegato, una sola volta omnicomprensivamente alla cessazione dell'unico incarico, con esclusione delle sole attività peritali specificatamente conferite;
- nel caso di coadiutore nominato solamente per un unico adempimento la liquidazione finale del compenso potrà essere richiesta all'esaurimento del mandato;
- in caso di adempimenti che attengano allo svolgimento dell'intera procedura, il coadiutore cessa l'incarico, oltre che nei casi di rinuncia e revoca, solo allorché lo

abbia interamente adempiuto; in particolar modo, in materia fiscale, ove siano state esaurite tutte le operazioni imponibili, dovranno essere compiuti tutti gli incombeni prima del deposito del piano di riparto finale (ivi compreso il deposito delle dichiarazioni fiscali finali, potendo al più residuare il solo adempimento pratico successivo dell'invio della dichiarazione alla scadenza di legge);

- su istanza del curatore fallimentare adeguatamente motivata potranno essere richiesti acconti nella ricorrenza delle condizioni che seguono;
- per la natura dell'attività svolta, il compenso del coadiutore gode del privilegio per spese di giustizia di cui all'art. 2755 c.c.;
- di norma gli acconti potranno essere corrisposti con pagamento immediato nella ricorrenza delle condizioni ex art. 111 bis, comma 3°, L.F. e nel rispetto della gradazione dei crediti in relazione ad eventuali masse distinte ex artt. 111 bis e ss. L.F. e art. 221 CCII (tenuto conto delle spese prededucibili maturate e prevedibili);
- In caso temporanea indisponibilità di fondi e laddove si preveda che nel breve periodo non si acquisiranno fondi, si procederà alla liquidazione a carico dell'erario;
- il compenso riconosciuto al coadiutore in sede di liquidazione finale verrà corrisposto, così come per il curatore, con l'esecuzione del piano di riparto finale;
- la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il compenso del coadiutore deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici (DPR n. 115/2002 e DM 30.5.2002) e non alla tariffa professionale (Cass. civ., n. 10143/2011, Cass. civ., n. 1568/2005);
- quanto ai criteri da applicarsi:
 - *“in ordine a funzioni e compiti propri del curatore fallimentare, quali la redazione del bilancio, la redazione della dichiarazione Iva all'apertura del fallimento, la dichiarazione dei redditi Unico, la tenuta della contabilità ed i vari adempimenti fiscali inerenti alla procedura”*, non trattandosi di attività che involgono valutazioni e accertamenti su bilanci e situazioni aziendali, deve considerarsi adeguato il criterio delle vacanze, che consente il rispetto del principio della proporzionalità del compenso liquidato al coadiutore rispetto a quello del curatore fallimentare (Cass. civ., sez. II, 21/11/2017, n. 27629);
 - per le attività che non involgono valutazioni e accertamenti su bilanci e situazioni aziendali, trova di norma applicazione l'art. 5 del D.M. del 30/5/2002 (in particolare per attività di mero controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti ovvero di operazioni di mera contabilizzazione);

- l'art. 4 verrà applicato solo nel caso di attività di analisi per indici economico patrimoniali dei bilanci esaminati, nonché attività valutative da effettuarsi sulla base di complessi accertamenti di contenuto ricostruttivo (laddove l'analisi annuale sia particolarmente complessa la liquidazione potrà essere effettuata per ciascun anno nell'ultimo triennio o quinquennio esaminato in base alla peculiarità della singola procedura);
- ai fini dell'applicazione dei due superiori criteri verrà valutato se la documentazione sia stata assunta come mero dato contabile ovvero se sia stato necessario provvedere ad una sua rielaborazione critica (Cass. civ., n. 3066/2011);
- non si applicherà, di contro al coadiutore l'art. 2 del medesimo D.M. relativo al mandato conferito al consulente tecnico d'ufficio per le verifiche di natura amministrativa, contabile e/o fiscale di singole operazioni individuate (per l'applicazione di tale criterio nei confronti del consulente tecnico d'ufficio: Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2015, n. 1580; Cass. civ., sez. II, 23/07/2009, n. 17333), a meno che non ricorra il caso in cui venga acclarata la sostanziale inattendibilità dei bilanci e delle scritture contabili o questi manchino del tutto ovvero siano incomplete e sia affidato l'incarico di accertare il reale attivo e passivo della società e/o l'ammontare dell'effettiva perdita societaria in relazione ad uno o più esercizi (Cassazione civile sez. I, 02/11/1995, n.11403);
- gli adempimenti fiscali e contabili si riferiscono ad un'impresa non più attiva (eccetto il caso in cui sia disposto l'esercizio provvisorio);
- l'unicità dell'incarico del coadiutore comporta che la prima vacanza dell'importo di euro 14,68 è quella all'inizio dell'unico incarico, dovendo tutte le altre essere determinate in euro 8,15;
- saranno calcolate il numero delle vacanze con riferimento al numero delle ore che siano state necessarie per l'espletamento dell'incarico (art. 4 della l.n. 319/1980);
- in sede di liquidazione finale sull'onorario a vacanza, verrà riconosciuta a titolo di spese fisse e generali sopportate in funzione dello svolgimento dell'incarico una somma pari al 5% del predetto compenso;
- il consulente tecnico di parte nominato dalla curatela nelle cause e nei procedimenti in cui sia parte non è un coadiutore, ma un professionista in senso stretto, il cui compenso va determinato secondo tariffa professionale (Cass. n. 19399/2011); a tal riguardo occorrerà che il compenso del professionista sia previamente concordato tra le parti e autorizzato dal GD.

CONDIVIDONO

le seguenti linee guida per la liquidazione del compenso

1) Dichiarazioni e comunicazioni

Fatti salvi i correttivi - in maggiorazione - che potranno essere operati dal Giudice delegato, in relazione alla maggiore complessità dell'unico incarico avuto riguardo ai singoli adempimenti (sempre nei limiti dei criteri di cui all'art. 4 della l.n. 319/1980 cit.), tenuto conto del compenso liquidato al curatore fallimentare, il compenso a vacanze nella materia fiscale viene determinato in base ai seguenti parametri minimi unitari stabiliti come segue (euro 14,68 per la prima vacanza ed euro 8,15 per le vacanze successive):

- in numero 11 vacanze (€ 89,65) per le seguenti prestazioni:
 - dichiarazione variazione dati IVA
 - dichiarazione IVA art.74 bis
- in numero 17 vacanze (€ 138,55) per le seguenti prestazioni:
 - dichiarazione dei sostituti d'imposta.
 - dichiarazione dei redditi persone fisiche
 - dichiarazione IVA
 - altre dichiarazioni (spesometro, comunicazioni varie certificazioni uniche, ecc.):
- in numero 25 vacanze (€ 203,75) per le seguenti prestazioni:
 - dichiarazione dei redditi persone fisiche con Partita IVA
 - dichiarazione dei redditi società di persone
 - dichiarazione dei redditi società di capitali

2) Tenuta contabilità e formazione del bilancio

Il compenso sarà liquidato a vacanze (Cass. civ., sez. II, 21/11/2017, n. 27629, cit.).

Di regola sarà riconosciuto per ciascun anno un compenso minimo pari a da 15 a 50 vacanze, sempre fatti salvi i correttivi - in maggiorazione - che potrà discrezionalmente operare il Giudice delegato tenuto conto della complessità delle operazioni di annotazione e del compenso dovuto al curatore fallimentare.

Sarà cura, in particolar modo, del g.d. valorizzare l'attività compiuta in caso di formazione del bilancio, ogniqualvolta la procedura si caratterizzi per lo svolgimento di attività gestoria e commerciale.

3) Pareri relativi alle domande di ammissione al passivo

A norma dell'art. 95 LF, la predisposizione del progetto di stato passivo è compito esclusivo del curatore fallimentare, non delegabile ad altri soggetti (art. 32 c. I LF).

Pertanto, il curatore – previa autorizzazione del G.D. - può richiedere al consulente fiscale un parere concernente specifici aspetti contabili e/o fiscali delle domande avanzate dai creditori o farsi assistere in operazioni materiali di calcolo degli importi dedotti, ma non può delegare al coadiutore l'autonomo esame critico della domanda.

In tal caso il compenso sarà liquidato a vacanze, nell'unica liquidazione finale, nella misura di 16 vacanze a domanda, fatti salvi eventuali correttivi discrezionali del G.D., in maggiorazione o diminuzione, avuto anche riguardo all'eventuale complessità o, di contro, serialità delle questioni.

5) Relazione sulle scritture contabili dell'impresa fallita.

Si applica l'art. 5 del D.M. 30/5/2002 per attività di mero controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti ovvero di operazioni di mera contabilizzazione e/o elencazione dei dati contabili presenti in bilancio.

Nel caso di attività di analisi per indici economico patrimoniali dei bilanci esaminati, nonché attività valutative da effettuarsi sulla base di complessi accertamenti di contenuto ricostruttivo andrà applicato l'art. 4 del medesimo D.M., dovendo le caratteristiche di un simile accertamento essere specificamente evidenziato nell'istanza di liquidazione e nel relativo parere ex art. 25 del curatore.

Laddove l'analisi annuale sia particolarmente complessa la liquidazione potrà essere effettuata per ciascun anno nell'ultimo triennio o quinquennio esaminato in base alla peculiarità della singola procedura;

L'art. 2 del medesimo D.M. potrà trovare applicazione solo qualora ricorra il caso in cui venga acclarata la sostanziale inattendibilità dei bilanci e delle scritture contabili o questi manchino del tutto ovvero siano incomplete e sia previamente affidato lo specifico incarico di accertare il reale attivo e passivo della società e/o l'ammontare dell'effettiva perdita societaria in relazione ad uno o più esercizi.

6) Consulenze tecniche di parte.

Nelle cause e nei procedimenti in cui sia parte una curatela fallimentare, il compenso del consulente tecnico di parte sarà liquidato secondo le tariffe professionali.

A tal riguardo occorrerà che il compenso del professionista sia previamente concordato tra le parti e autorizzato dal GD.

7) Difese innanzi alle commissioni tributarie.

Nelle cause e nei procedimenti in cui sia parte una curatela fallimentare innanzi alle commissioni tributarie il compenso del professionista sarà liquidato secondo le tariffe professionali.

A tal riguardo occorrerà che il compenso del professionista sia previamente concordato tra le parti e autorizzato dal GD.

8) Acconti sul compenso finale.


Di norma il pagamento degli acconti, delle spese e dei compensi liquidati al coadiutore avviene, fatta salva la discrezionalità del Giudice delegato, su istanza del curatore adeguatamente motivata con riguardo alla ricorrenza delle condizioni ex art. 111 bis, comma 3°, L.F. art. 221 CCII (tenuto conto delle spese prededucibili maturate e prevedibili) e nel rispetto della gradazione dei crediti in relazione ad eventuali masse distinte ex artt. 111 bis e ss. L.F. e 221 CCII.

In caso temporanea indisponibilità di fondi e laddove si preveda che nel breve periodo non si acquisiranno fondi, si procederà alla liquidazione a carico dell'erario;

Per la natura dell'attività svolta, il compenso del coadiutore gode del privilegio per spese di giustizia di cui all'art. 2755 c.c..

Messina 26 gennaio 2023.

Il Presidente F.F.
della Seconda Sezione Civile



Il Presidente dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti

